



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Dott.ssa Maria Grazia Bucaneve, ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°2721/2021 del RGAC.

TRA

[REDACTED], rappresentati e difesi
dall'Avv. Maria Capalbo, presso il cui studio in Catanzaro alla via S. Giorgio
n.9 sono elettivamente domiciliati **RICORRENTE**

E

PREFETTURA DI CATANZARO, in persona del Prefetto pro tempore,

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI: come in atti.

Sentenza redatta ai sensi dell'art. 135 CPC e dell'art. 118 Disp. Att. CPC,
come novellati dalla Legge n° 69/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I Sig.ri [REDACTED] hanno proposto opposizione
avverso verbale di accertamento n. 700016582832 emesso dalla Questura di
Catanzaro UPGSP il 05/06/2021, con il quale è stata loro contestata la
violazione dell'art. 186 comma 2, perché "circolava alla guida del veicolo a
motore con apparecchiatura che evidenziava un tasso alcolico pari a 0.80 g/l".
I ricorrenti hanno rilevato: 1) la nullità del verbale per mancanza dei requisiti

essenziali previsti dall'art.383 CdS e in parte illeggibile; 2) mancanza di omologazione e revisione annuale dell'etilometro utilizzato; 3) mancanza di motivazione del provvedimento, in violazione dell'art.3 L. 241/1990.

La Prefettura di Catanzaro non si è costituita e se ne dichiara la contumacia.

L'opposizione è fondata e va accolta. La copia del verbale consegnata al ricorrente è in parte illeggibile, non riporta con chiarezza le operazioni di misurazione effettuate per eseguire l'alcooltest. La Prefettura di Catanzaro non ha prodotto copia del verbale leggibile, né gli scontrini relativi alle rilevazioni effettuate con l'etilometro utilizzato.

Il verbale è pertanto mancante della precisa descrizione del fatto accertato, non idoneo a ritenere provata l'infrazione contestata e deve essere annullato.

Gli altri motivi restano assorbiti. La condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio segue la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente decidendo, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione n. 700016582832 emesso dalla Questura di Catanzaro UPGSP il 05/06/2021.

2) Condanna la Prefettura di Catanzaro al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 193,00, di cui € 43,00 per spese e € 150,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge in favore del ricorrente.

Catanzaro, 10 marzo 2022

Giudice di Pace

Dott.ssa Maria Grazia Bucaneve

Maria Grazia Bucaneve

Prodotto con il sistema di autografo elettronico

Il sistema di autografo elettronico

